



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

B A R I

Corso Antonio De Tullio n. 1 – 70122 Bari (BA) – tel. 080/5281511 – fax 080/5211726

e mail: cpbari@mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.gov.it/bari

ORDINANZA

TARIFFE PER IL SERVIZIO DI RIMORCHIO NEL PORTO E NELLA RADA DI BARI

Il Contrammiraglio (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Bari:

- VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Circolare n. 11 in data 19 marzo 2019 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante “Linee guida per il rilascio della concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio portuale. Adeguamento al nuovo codice dei contratti pubblici della Circolare n.13961 del 18 dicembre 2013 e ss.mm.ii.”;
- VISTO** il proprio Decreto n. 16 in data 08 febbraio 2021 con il quale è stato nominato il “Responsabile Unico del Procedimento” relativamente alla gara per l'affidamento della concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio nel porto e la rada di Bari (CIG: 89794089E3);
- VISTA** la documentazione dell'eserita gara a procedura aperta per l'affidamento della concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio portuale nel porto e nella rada di Bari (CIG: 89794089E3) e gli atti ivi richiamati;
- VISTO** il proprio Decreto n. 155 in data 27 settembre 2022, recante “Aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 5, e dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, della concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Bari (C.I.G. 89794089E3)”;
- VISTO** l'atto di concessione stipulato in data 02 marzo 2023, registrato al n. 01/2023 del Registro delle Concessioni e al n. 122/2023 del Repertorio degli atti, con il quale la Capitaneria di Porto di Bari ha concesso l'esercizio del servizio di rimorchio portuale alle navi nel porto e nella rada di Bari per la durata di 15

(quindici) anni alla Rimorchiatori napoletani Srl in Napoli;

- VISTO** il proprio Decreto n. 175 in data 16 ottobre 2023, recante *“Affidamento della concessione per l’esercizio del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Bari (C.I.G. 89794089E3). Nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023”*;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 107 in data 16 ottobre 2023 con la quale è stato reso esecutivo, a far data dalle ore 00.01 del 23 ottobre 2023, il *“Regolamento del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Bari”*, già approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 29 dicembre 2022 e predisposto in armonia alla organizzazione del servizio posto in gara;
- CONSIDERATO** che la Circolare n. 11 in data 19 marzo 2019 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante *“Linee guida per il rilascio della concessione per l’esercizio del servizio di rimorchio portuale. Adeguamento al nuovo codice dei contratti pubblici della Circolare n.13961 del 18 dicembre 2013 e ss.mm.ii.”* e, in particolare, il punto 3.4 della Sezione I il quale prevede che *“una volta individuato il concessionario, l’Amministrazione stabilisce le tariffe delle prestazioni da erogare con l’obiettivo di coprire il costo complessivo annuo risultante dalla gara, utilizzando le informazioni dettagliate indicate nel bando e nei documenti di gara”*;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 108 in data 16.10.2023 con la quale si è provveduto ad individuare le tariffe per il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Bari come determinate in armonia con l’esperita di gara;
- VISTA** la circolare n. 17566 in data 08/06/2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti *“Determinazione delle tariffe per il servizio di rimorchio. Circolare n. 11 del 19.03.2019”* con la quale sono state emanate nuove istruzioni ai fini del primo aggiornamento tariffario, all’ISTAT, delle tariffe da applicarsi in occasione delle prestazioni del servizio di rimorchio portuale che, ad oggi, devono rideterminarsi dopo dodici mesi da quello di immissione in servizio del concessionario e non più entro il mese di febbraio a partire dal secondo anno solare successivo alla predetta immissione;
- CONSIDERATO** che la data di immissione in servizio, quindi data anniversaria, del Concessionario del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Bari coincide con il 23.10.2023;
- VISTO** il foglio n. 85/2024 in data 23.10.2024 del Concessionario del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Bari con il quale è stato comunicato di aver sostenuto, nel periodo dal 23.10.2023 al 22.10.2024 un costo dei CCL pari a euro 245.049,20;
- VISTI** gli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ed in particolare le variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell’anno precedente dai quali è emerso che per Settembre 2024 si registra una variazione pari a + 0.60 %;
- CONSIDERATO** che la variazione percentuale da applicare alle vigenti tariffe di cui all’Ordinanza n.108/2023 è pari a $\Delta\% = + 5,53 \%$ così come risulta dallo sviluppo della formula di cui al punto 1.2 – Sezione II – della citata circolare n. 11 in data 19.03.2019 come aggiornata con la Circolare n. 17566 in data

08.06.20223 sopra menzionata;

VISTO il proprio foglio n. 86067 in data 31.10.2024 con il quale è stato avviato il procedimento istruttorio relativo all'aggiornamento tariffario di cui trattasi;

VISTI i pareri espressi dalle Associazioni nazionali dei fornitori e dei fruitori del servizio di rimorchio portuale che hanno partecipato le seguenti osservazioni:

- con foglio n. 1748 in data 06.11.2024, FEDERIMORCHIATORI ha espresso parere favorevole in merito alla determinata revisione tariffaria;
- con foglio s.n. in data 18.11.2024, CONFITARMA ha espresso parere favorevole in merito alla determinata revisione tariffaria;
- con foglio n. 3387/24 in data 18.11.2004, ASSORIMORCHIATORI ha espresso parere favorevole in merito alla determinata revisione tariffaria;
- con foglio n. 257 in data 20.11.2004, FEDERAGENTI ha espresso parere favorevole in merito alla determinata revisione tariffaria;
- FEDARLINEA e ASSARMATORI non hanno fatto pervenire alcuna utile osservazione;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTI gli articoli 17, 26, 66, 101, 102 e seguenti del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 60, 138 e 139 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

RITENUTO per quanto sopra, necessario, in armonia con la documentazione di gara oltre che alle vigenti disposizioni ministeriali, aggiornare le tariffe attualmente in vigore per il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Bari,

O R D I N A

Articolo 1

Con decorrenza dalle ore **00.01** del giorno **23.11.2023** le tariffe per il servizio di rimorchio delle navi nel porto di Bari sono così stabilite per ogni rimorchiatore:

TABELLA "A"

RIMORCHIO E MOVIMENTO DI NAVI

Stazza lorda della nave (GT)		Tariffa in € per la prima ora o frazione di essa
DA	A	
0	500	174,57
501	1.600	223,15
1.601	2.500	527,88

2.501	4.500	983,25
4.501	6.500	1.333,92
6.501	7.500	1.598,40
7.501	9.000	1.706,97
9.001	11.000	2.141,86
11.001	13.000	2.368,77
13.001	15.000	2.489,83
15.001	20.000	2.844,36
20.001	25.000	3.074,64
25.001	30.000	3.316,74
30.001	40.000	3.561,91

Oltre **40.000** per ogni mille tonnellate di stazza lorda o frazione di essa in più, la tariffa aumenta progressivamente di **€ 28,54** sulla base di **€ 3.561,91**.

Per le navi traghetto il valore della stazza, risultante dal certificato internazionale di stazza o dall'applicazione delle formule R.I.Na. o IMO, andrà corretto applicando i seguenti coefficienti:

Traghetti passeggeri **0.69**
(Passenger Ro-Ro Cargo Ferries)

Traghetti merci **0.85**
(Ro-Ro Cargo General Cargo, Ro-Ro Cargo Container Ships, Ro-Ro Cargo Ferries e Ro-Ro Cargo Vehicles Carriers)

Ai fini dell'applicazione del presente articolo la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (GT), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei porti divisione XX, del 18.11.1995, prot.n.5203268 con oggetto "Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio".

I Comandanti delle navi non provviste del Certificato di Stazzatura Internazionale, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra 1969, hanno l'obbligo direttamente o tramite i raccomandatari marittimi di dichiarare, all'arrivo nel porto di Bari, i dati necessari per l'applicazione delle formule per la determinazione della stazza.

Articolo 2

Prestazioni varie

TABELLA "B"

- | | |
|---|-----------------|
| 1) attesa sottobordo: | |
| a) fino ad un'ora o frazione di essa | € 233,02 |
| b) oltre la prima ora, per ogni ora o frazione di ora superiore a 15 minuti | € 233,02 |

2) pompaggio di acqua per ogni ora o frazione di ora

€ 223,15

3) giri di bussola, calibrazioni radiogoniometro:

a) per la prima ora o frazione di ora

Le stesse tariffe di cui alla tabella "A"

b) per ogni ora o frazione di ora successiva

Riduzione del 40% sulle tariffe della tabella "A"
€ 291,97

4) per i servizi ordinari resi alle navi in porto nei casi in cui l'impiego del rimorchiatore sia espressamente ordinato dal Comando del porto per ogni ora o frazione di ora, oltre le maggiorazioni previste per le eventuali prestazioni notturne e festive

Articolo 3

Riduzioni

Per le sottoindicate prestazioni sono dovute le riduzioni a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) rimorchio o movimento di navi che si protragga oltre la prima ora o frazione di ora superiore a 15 minuti;

50% sulla corrispondente voce di tariffa della Tabella "A"

2) rinuncia all'impiego del rimorchiatore chiamato e recatosi sottobordo

40% sulla corrispondente voce di tariffa della Tabella "A"

3) prestazioni a navi militari nazionali (la cui stazza lorda viene determinata pari al 60% del dislocamento)

20% sulle voci delle tabelle "A" e "B" di cui ai punti n.1 e 2 del presente articolo

Articolo 4

L'orario normale di servizio inizia alle ore 08.00 e termina alle ore 17.00.

Articolo 5

Maggiorazioni

a. Per i servizi di rimorchio effettuati tra le ore 17.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali e per quelli effettuati tra le ore 08.00 e le ore 17.00 dei giorni festivi – considerati tali ai sensi di legge – la tariffa è aumentata del **50%**.

b. Per i servizi effettuati in fuori orario festivo e cioè dalle ore 00.00 alle ore 08.00 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00, le precedenti voci di tariffa saranno aumentate del **100%**.

c. Per i servizi effettuati tra le ore 08.00 e le ore 17.00 delle giornate di sabato che non coincidano con giornate festive, la tariffa è aumentata del **40%**.

- d. Per il rimorchio o movimento di nave con macchine motrici ferme, è dovuta una maggiorazione del **30%** sulla corrispondente voce di tariffa.

Articolo 6

Le maggiorazioni e le riduzioni si calcolano ognuna sulla tariffa base.

Articolo 7

Alle operazioni effettuate a cavallo di due orari che comportino differenti retribuzioni, si applica la tariffa vigente al momento di inizio della prestazione.

Articolo 8

Gli importi della tariffa base e dei compensi fissi indicati nel presente provvedimento possono essere soggetti a deroghe nella misura e con le modalità stabilite in appositi accordi che potranno essere stipulati tra le Associazioni amatoriali di rilevanza nazionale e l'Associazione Italiana Armatori di Rimorchiatori (Assorimorchiatori e Federimorchiatori).

Articolo 9

Per le navi non petroliere e per le petroliere di stazza lorda fino a 1.600 tonnellate, l'uso del rimorchiatore è facoltativo.

E' invece fatto obbligo alle navi petroliere di richiedere l'ausilio del rimorchiatore durante la manovra di arrivo e partenza e dei movimenti nell'interno del porto, nella seguente misura:

- nave petroliera da 1.600 TSL a 5.000 TSL n.1 rimorchiatore;
- navi petroliere superiori a 5.000 TSL n.2 rimorchiatori.

Non si applica l'obbligatorietà di rimorchio alle navi petroliere di stazza lorda superiore a 1.600 che siano vuote ed in possesso di **"gas-free"** in corso di validità. Pertanto le predette navi dovranno, per quanto riguarda il servizio di rimorchio, essere trattate alla stessa stregua delle navi da carico secco.

Resta tuttavia ad insindacabile giudizio dell'Autorità Marittima imporre, quando ritenuto necessario, l'uso di rimorchiatori nel numero ritenuto opportuno a navi di qualsiasi tipo e di qualsiasi stazza.

Articolo 10

Le fatture inerenti i servizi prestati dai rimorchiatori devono essere saldate alla Società concessionaria entro 15 (quindici) giorni dalla data di emissione se riguardanti navi estere ed entro 45 (quarantacinque) giorni, sempre dalla data di emissione, se riguardanti navi nazionali.

Dopo tali termini la Società concessionaria applicherà sull'importo delle fatture una indennità di mora commisurata in ragione di anno, al tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di emissione della fattura, aumentata di due punti.

Articolo 11

Restano salvi ed impregiudicati i diritti derivanti alla Società concessionaria del servizio di rimorchio dagli artt. 70, 106, 107, 491 e seguenti del Codice della Navigazione.

Articolo 12

A far data dalle ore 00.01 del 23.11.2023, l'Ordinanza n. 108/2023 emanata da questa Capitaneria di Porto in data 16.10.2023 è abrogata.

Articolo 13

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi degli artt. 1173 e 1174, comma 1, del Codice della Navigazione.

Articolo 14

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio con l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/bari.

Bari, lì data del protocollo

IL COMANDANTE

C.A. (CP) Vincenzo LEONE

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)